

L'Assessore all'agricoltura e risorse naturali, signor Giuseppe Isabellon, richiama la legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32 e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare il titolo III recante la disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale.

Ricorda che l'art. 75 della legge succitata demanda alla Giunta regionale la definizione delle spese ammissibili per le agevolazioni previste dal titolo III della sopraccitata legge ed ogni altro aspetto concernente i procedimenti amministrativi diretti all'ottenimento delle stesse.

Riferisce che il Servizio miglioramenti fondiari e infrastrutture ha elaborato i criteri per la concessione dei contributi per la costituzione, la fusione, l'incorporazione, la modifica dei confini territoriali dei consorzi di miglioramento fondiario di cui all'articolo 67, comma 1, lett. a) della stessa legge.

Illustra pertanto alla Giunta i criteri in questione e ne propone l'approvazione.

LA GIUNTA REGIONALE

- preso atto di quanto sopra riferito dall'Assessore, Isabellon;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 3817 in data 21 dicembre 2007 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2008/2010 con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative;
- visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal Capo del Servizio miglioramenti fondiari e infrastrutture dell'assessorato agricoltura e risorse naturali, ai sensi del combinato disposto degli articoli 13 - comma 1 - lettera e) e 59 - comma 2 - della legge regionale n. 45/1995, sulla presente proposta di deliberazione;
- ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

1) di approvare, ai sensi dell'articolo 75 della legge regionale 12 dicembre 2007 n. 32, e successive modificazioni e integrazioni, recante al titolo III la disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e sviluppo rurale, i criteri per la concessione di contributi per la costituzione, fusione, incorporazione, modifica dei confini territoriali dei consorzi di miglioramento fondiario, di cui all'art. 67, comma 1, lett. a) della stessa legge, come da allegato alla presente deliberazione;

2) di stabilire che la presente deliberazione venga pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta, ai sensi dell' art. 75, comma 2 della l.r. 32/2007.

ALLEGATO

Ambito di applicazione

Legge regionale 12 dicembre 2007, art. 67, comma 1, lett. a) – Gestione dei consorzi di miglioramento fondiario, delle consorzierie e degli altri enti gestori di opere irrigue.

Tipologia di contributo

1. I presenti criteri di applicazione disciplinano i contributi, a favore dei consorzi di miglioramento fondiario, relativi a:

- a) spese sostenute per la costituzione ai sensi dell'articolo 55 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;
- b) spese sostenute per la fusione o per l'incorporazione ai sensi dell'articolo 62 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 modificato dall'articolo 6 del d.p.r. 23 giugno 1962, n. 947;
- c) spese sostenute per la modifica dei confini territoriali ai sensi dell'articolo 62 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 modificato dall'articolo 6 del d.p.r. 23 giugno 1962, n. 947.

Beneficiari

1. Sono beneficiari del contributo i consorzi di miglioramento fondiario costituiti o riconosciuti ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modificazioni ed integrazioni.

Intensità del contributo

1. L'intervento per la costituzione dei consorzi di miglioramento fondiario è fissato nella misura del 60% della spesa ritenuta ammissibile.

2. L'intervento relativo alla fusione e all'incorporazione dei consorzi di miglioramento fondiario è pari al 100% della spesa ritenuta ammissibile.

3. L'intervento di modifica dei confini territoriali dei consorzi di miglioramento fondiario è pari al 100% della spesa ritenuta ammissibile qualora la superficie di ampliamento sia di almeno il 10% della superficie consorziale. Qualora la superficie di ampliamento sia inferiore al 10% della superficie consorziale, l'entità del contributo è determinata nella misura del 60%.

Condizioni di ammissibilità al contributo e di presentazione delle domande

1. Al fine di avviare le procedure in questione, il consorzio di miglioramento fondiario o il comitato promotore di costituzione richiede l'autorizzazione preliminare corredata dai seguenti documenti:

- a) una planimetria particellare del territorio da consorzicare / una planimetria dalla quale risulti l'indicazione del perimetro consorziale originario e della

proposta di ampliamento / una planimetria particellare con tinteggiatura del nuovo territorio consorziale, dato dall'unione dei perimetri preesistenti;

- b) il verbale dell'assemblea generale / il verbale del Comitato promotore recante fattibilità della proposta in parola.

2. Ottenuta l'autorizzazione, il consorzio di miglioramento fondiario / comitato promotore inoltra la richiesta di ammissibilità al contributo la quale deve essere corredata dalla documentazione seguente:

- a) domanda con la quale il presidente del consorzio di miglioramento fondiario chiede il riconoscimento giuridico, ai sensi degli articoli 55 e 62 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) elenco delle proprietà interessate dal quale risultino le indicazioni relative ai proprietari o altri possibili dati che consentano una loro precisa individuazione e con l'indicazione dei fondi consorziali, delle rispettive superfici ed imposte;
- c) planimetria particellare con l'individuazione del perimetro consorziale;
- d) relazione sommaria sui fini che il consorzio si propone di conseguire, sulle opere da eseguire e sulla presunta spesa, sui vantaggi conseguibili, corredata inoltre di dati agronomici della zona;
- e) dichiarazione recante il numero delle particelle afferenti la costituzione, la ripermetrazione o la fusione (a seconda del caso).

3. Ad accoglimento favorevole della richiesta, la struttura competente provvede all'approvazione del contributo e all'impegno della spesa.

4. A procedimento concluso, la richiesta di liquidazione del contributo deve essere corredata dalla documentazione seguente:

- a) verbale di deliberazione del consiglio direttivo recante approvazione delle spese di costituzione, ampliamento, incorporazione, fusione (a seconda del caso) nonché la delega al presidente a presentare la richiesta di contributo;
- b) regolare fattura del tecnico incaricato.

Definizione della spesa ammessa a contributo e limiti di spesa

1. Le spese sono onnicomprensive dei diritti delle visure catastali ed ipotecarie, dell'elaborazione dei dati, delle spese eliografiche e di cancelleria, delle spese telefoniche, delle spese per viaggi e trasferte.

2. I compensi, onorari e spese comprese, sono direttamente collegati al numero delle particelle relative alla costituzione, fusione, incorporazione o ampliamento (a seconda del caso).

3. L'entità della sovvenzione è determinata tenendo conto del numero di particelle comprensoriali nonché di un parametro di costo medio per particella, individuato in misura decrescente nel seguente modo:

da 0 a 1.500 particelle	pari a euro 3,43
da 1.500 a 3.000 particelle	pari a euro 2,86
da 3.000 a 6.000 particelle	pari a euro 2,29
da 6.000 a 10.000 particelle	pari a euro 1,72
oltre 10.000 particelle	pari a euro 1,15

4. All'importo, come sopra determinato, debbono essere aggiunti l'Imposta sul valore aggiunto, i contributi previdenziali ed assistenziali da versare alle Casse di categoria.

Procedimento amministrativo

1. Il dirigente della struttura competente è il responsabile del procedimento e provvede alla concessione dei contributi con proprio atto.

2. Il tecnico istruttore della pratica è il responsabile dell'istruttoria.

3. In caso di incompletezza della domanda, il responsabile del procedimento può assegnare al richiedente un termine, non inferiore a 10 giorni, per l'integrazione della documentazione.

4. Trascorso il termine di cui al comma precedente, senza alcun riscontro, la pratica è archiviata d'ufficio.

Provvedimento di revoca totale o parziale e procedura di restituzione dei contributi

1. Il contributo è revocato qualora dai controlli effettuati risulti la non veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese dai beneficiari al fine dell'ottenimento dello stesso.

2. La revoca comporta l'obbligo di restituire, entro sessanta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento l'intero ammontare del contributo in conto capitale percepito, maggiorato degli interessi calcolati con le modalità di cui al comma 3.

3. Gli interessi sono riferiti al periodo di beneficio dell'agevolazione, a decorrere dalla data di erogazione del contributo (data del mandato di pagamento) e la data del provvedimento di revoca, e sono calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento.

4. Nel provvedimento di revoca sono fissate le eventuali condizioni di rateizzazione per un periodo comunque non superiore a ventiquattro mesi. In tal caso la somma da rimborsare è maggiorata di una quota di interessi calcolata al tasso legale in vigore.